

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 11 giugno 2012, n. 9486

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale – Opposizione - Competenza territoriale - Eccesso di velocità accertato con sistema c.d. Tutor - Individuazione.

Posto che, in caso di eccesso di velocità rilevato con il “Sistema informativo controllo della velocità” (c.d. “Tutor”), non è dato conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente dell’autovettura abbia superato i prescritti limiti di velocità, al fine di individuare il giudice competente a decidere sull’opposizione al verbale di accertamento della relativa violazione può farsi utile riferimento all’art. 9 c.p.p., là dove prevede che la competenza possa residualmente determinarsi in relazione all’ultimo luogo in cui sia avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione; sicché, ove il veicolo percorra un tratto di autostrada compreso tra due comuni limitrofi, si deve ritenere che la competenza territoriale sia del giudice di pace dove è situata la porta di uscita del sistema “Tutor”. (Cass. Civ., sez. VI, n. 9486 dell’11 giugno 2012) - [RIV-1209P739] Artt. 142, 204-bis, c.s.

oooooooooooooooooooo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Preso atto che:

K. S. Y. con ricorso del 4 aprile 2008 proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. SCV0000295239 con il quale gli agenti di Polizia Stradale di Sondrio le avevano contestato la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, per fatto accertato il 26 gennaio 2008 alle ore 13.20.36 sull’autostrada A4 TO-TS nel tratto compreso fra il km 43.900 sito nel territorio del comune di Dalmine (BG) ed il km. 36.600 sito nel comune di Filago (BG). La ricorrente deduceva l’emissione di altri tre verbali di infrazione nello stesso giorno e in un arco temporale limitato chiedendo in via preliminare che venisse disposta la riunione di tali opposizioni proposte rispettivamente innanzi al G.d.P. di Rovato (85) di Grumello del Monte (BG) e di Monza.

Nelle more del giudizio il G.d.P. di Rovato (BS) dichiarata la connessione della causa iscritta presso di lui con quella pendente avanti al Giudice di Pace di Bergamo ne disponeva la riassunzione nel termine di tre mesi e la signora K. S. Y. procedeva come ordinato.

Con decreto n. 76/09 il Giudice di Pace Coordinatore di Bergamo rilevata la sussistenza di connessione oggettiva e soggettiva fra le cause iscritte al n. 2281/08 e n. 4560/09 assegnava entrambe la causa al G.d.P. di Bergamo affinché procedesse alla trattazione congiunta delle stesse. Il G.d.P. di Bergamo esaminata la documentazione depositata, ha chiesto, a questa Corte Suprema di Cassazione, regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c. ritenendo che nel caso in esame non sia applicabile il principio del concorso formale per le violazioni L. n. 689 del 1981, ex art. 8, comma 1.

Considerato:



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

1. - Intanto è bene evidenziare che in tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale, ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S. (Cass., sez. II, 23 novembre 2006, n. 24876).

E poiché a tali illeciti amministrativi non si applica l'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 cod. pen. (Cass., sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass., sez. I, 11 giugno 2007, n. 13672; Cass., sez. II, 8 agosto 2007, n. 17347) è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l'attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l'opposizione avverso il verbale concernente l'accertamento della prima violazione.

2. - E di più, le violazioni rilevate a distanza di diversi minuti e chilometri non possono integrare un unico accertamento di violazione in quanto non è ravvisabile alcun vincolo di continuità e/o di unicità nella commissione delle violazioni contestate come prevista invece dall'art. 198 C.d.S., comma 1. Come correttamente ha evidenziato il G.d.P. di Bergamo le violazioni sebbene commesse nello stesso giorno ed in rapida successione risultano rilevate in tratti autostradali ben determinati da specifica chilometrica, in orari e località diverse così come verbalizzate dalle diverse sezioni di Polizia Stradale e ritenuto di conseguenza che le violazioni sono corrispondenti alle rilevazioni effettuate.

3. - Va altresì osservato che la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma 1, e l'art. 204 bis C.d.S. dispongono che gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Epperò, la violazione accertata con il sistema SICVE (Sistema informativo controllo della velocità) c.d. "Tutor", (come è avvenuto nel caso in esame) si distingue nettamente dai classici sistemi automatici di controllo della velocità, c.d. "Autovelox", poiché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due Comuni diversi. Pertanto, non potendo conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente di un'auto ha superato i limiti di velocità, per stabilire il giudice competente a conoscere dell'opposizione potrà utilmente farsi ricorso all'art. 9 c.p.c., laddove prevede che se la competenza non possa essere determinata secondo il principio generale di cui all'articolo precedente (ossia con riferimento in cui il reato è stato consumato), la competenza è del giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

4. - Pertanto, se il veicolo percorre un tratto di strada compreso tra due Comuni limitrofi (come nel caso in esame) si deve ritenere che la competenza territoriale è del Giudice di Pace dove è situata la porta di uscita del sistema SICVE. Nel caso in esame la competenza a conoscere dell'opposizione relativo al verbale emesso a seguito di accertamento della Polizia stradale avvenuto nel territorio del Comune di Rovato sarà il G.d.p. di Rovato mentre a conoscere dell'opposizione al verbale n. SCV0000295239 emesso a seguito di accertamento della Polizia Stradale di Sondrio avvenuto sull'autostrada A4 TO-PS nel tratto compreso fra il km 43.900 sito nel territorio del comune di Dalmine (BG) ed il km. 36.600 sito nel comune di Filago (BG) il G.d.P. competente è il Giudice di Bergamo considerato che il Comune di Filago, ricade nel territorio di competenza del Giudice di Pace di Bergamo. PQM. Si propone ai sensi dell'art. 360 bis di dichiarare la competenza del Giudice

di pace di Bergamo a conoscere dell'opposizione al verbale n. SCV0000295239 emesso a seguito di accertamento della Polizia Stradale di Sondrio avvenuto sull'autostrada A4 TO-TS nel tratto compreso fra il Km 43.900 sito nel territorio del comune di Dalmine (BG) ed il km. 36.600 sito nel comune di Filago (BG) e, la competenza del G.d.P. di Rovato a conoscere dell'opposizione al verbale emesso a seguito di accertamento della Polizia stradale avvenuto nel territorio di Rovato, Tale relazione veniva comunicata al P.M. e ai difensori delle parti costituite. il collegio condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. alla quale non sono stati mossi rilievi critici. (*Omissis*) **[RIV-1209P739] Artt. 142, 204-bis, c.s.**